

**DECISIONE N. 1/2021 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA**  
**del 15 aprile 2021**

**che modifica l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/742]**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 28 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 di tale accordo («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine.
- (2) L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 89 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>(2)</sup> («convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (4) L'Unione e il Regno hashemita di Giordania hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 22 luglio 2011.
- (5) L'Unione e il Regno hashemita di Giordania hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 16 agosto 2013. Di conseguenza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per il Regno hashemita di Giordania rispettivamente il 1º maggio 2012 e il 1º ottobre 2013.
- (6) In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e il Regno hashemita di Giordania hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella convenzione.

<sup>(1)</sup> GUL 129 del 15.5.2002, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

